



Città di Lucca

Amministrazione comunale  
118/06

## Determinazione n. 1596 del 23/09/2020

**Oggetto: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO "STADIO DI SALTOCCHIO" VIA DELLA CHIESA - LUCCA. PRECISAZIONI E RETTIFICA (FAMIGLIA 11).**

### Il Dirigente

Arch. Giovanni Marchi, nelle sue funzioni di Dirigente del Settore Dipartimentale 6 - Promozione del Territorio, conferitogli con decreto del Sindaco n. 7 del 28/2/2020 - prot. 32478 del 28/2/2020

*premesso che*

con determinazione dirigenziale n. 1524 del 15/9/2020 sono stati approvati gli atti per la procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento in concessione dell'impianto sportivo "Stadio di Saltocchio" via della Chiesa - Lucca;

l'articolo 6 dell'avviso di gara approvato con la sopracitata determinazione dirigenziale prevede che "L'impianto sportivo in oggetto potrà essere assegnato soltanto in presenza di offerte singole presentate da soggetti riconducibili alle categorie precedentemente indicate"; la dizione "offerte singole" può essere interpretata in modo diverso, quindi si ritiene opportuno precisare che tale dizione è da intendersi quale "unica domanda" presentata da una Associazione sportiva come entità singola oppure, in alternativa, in raggruppamento temporaneo con altre Associazioni ricomprese nelle tipologie previste dal bando; escludendo in tal senso che una Associazione sportiva possa presentare domande sia singolarmente sia in raggruppamento temporaneo con altre Associazioni;

in considerazione di ciò, l'articolo 6 dell'Avviso di gara approvato con la determinazione dirigenziale n. 1524 del 15/9/2020 sopra riportato viene rettificato come di seguito indicato: "L'impianto sportivo in oggetto potrà essere assegnato sia in presenza di offerte singole sia in presenza di offerte presentate da raggruppamenti temporanei di associazioni riconducibili alle categorie precedentemente indicate";

la suddetta precisazione comporta di modificare l'allegato 1 "Istanza di partecipazione" approvato con la determinazione dirigenziale n. 1524 del 15/9/2020, con il modello allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

in considerazione di ciò, si ritiene opportuno procrastinare i termini di scadenza di presentazione delle offerte prorogandoli al giorno lunedì 28 settembre 2020 alle ore 12,00;

per le finalità di cui all'art. 6 bis della l. 241/1990, si dà atto che nel corso dell'istruttoria oltre che ai fini della adozione del presente atto non sussistono né sono state segnalate o rilevate - in capo a chi vi ha preso parte - situazioni, effettive o potenziali, di conflitto di interesse;

quanto sopra premesso,


vista la Legge n. 241/1990;

visto il D. Lgs. n. 267/2000;

vista la L.R. Toscana n. 21 del 27.02.2015;

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.  
Lucca, 24/09/2020

F.to



visto il Regolamento per l'affidamento e la gestione degli impianti sportivi comunali approvato con deliberazione C.C. n. 42 del 09.06.2015;

visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

### **DETERMINA**

1. di rettificare l'avviso allegato alla determinazione dirigenziale n. 1524 del 15/9/2020 sostituendo il secondo periodo dell'articolo 6 che recita "*L'impianto sportivo in oggetto potrà essere assegnato soltanto in presenza di offerte singole presentate da soggetti riconducibili alle categorie precedentemente indicate*" con il seguente "*L'impianto sportivo in oggetto potrà essere assegnato sia in presenza di offerte singole sia in presenza di offerte presentate da raggruppamenti temporanei di associazioni riconducibili alle categorie precedentemente indicate*";
2. di sostituire l'Allegato 1 "Istanza di partecipazione" con il modello allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
3. di prorogare i termini per la presentazione delle offerte alle ore 12,00 di lunedì 28 settembre 2020;
4. di lasciare invariato quant'altro previsto e disposto dalla determinazione dirigenziale di cui al punto 1;
5. di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della L. n. 241 del 7.8.1990, è il sottoscritto dirigente e che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990, nei confronti del destinatario del presente atto;
6. di significare che, nel caso di controversia, la materia oggetto della presente determinazione rientra nella giurisdizione del TAR nei termini ed alle condizioni previste dal D.Lgs. 104/2010.

Il Dirigente

MARCHI GIOVANNI / ArubaPEC S.p.A.

Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici: